CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Esportazione di rottami di metalli ferrosi extra UE - Margine di tolleranza in sede di controlli delle notifiche

Circolare 967 del 09/12/2022 - Internazionalizzazione

L'art. 30 del D.L. n. 51/22 stabilisce che le **imprese italiane o stabilite sul territorio nazionale che intendano esportare i rottami ferrosi**, strategici per le filiere produttive, **fuori dall'Unione Europea sono tenute a notificare,** almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, **un'informativa completa dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale**.

In mancanza di comunicazione - ovvero in caso di comunicazione incompleta - è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell'operazione e, comunque, non inferiore a 30.000,00 euro per ogni singola operazione. Tale obbligo resta **in vigore fino al 31 dicembre 2022**, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2-bis della Legge 142/2022 di conversione del DL 115/2022 (cfr. nostra Circolare n. 783 del 26/09/2022).

Secondo la Circolare 1° aprile 2022, l'informativa deve indicare:

- la partita IVA e la ragione sociale dell'esportatore,
- il Paese di destinazione finale,
- la ragione sociale del cliente,
- il codice doganale (TARIC) completo,
- il peso complessivo,
- il valore in euro,
- la data prevista di avvio dell'operazione,
- eventuali note.

La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane effettueranno controlli su mancate notifiche e/o notifiche incomplete.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato recentemente sul proprio sito istituzionale la Circolare 23 novembre 2022 "Margine di tolleranza per le esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione europea", di cui indichiamo di seguito il link: https://www.mise.gov.it/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/circolare23-novembre-2022-margine-di-tolleranza-per-le-esportazioni-di-rottami-ferrosi-al-difuori-dellunione-europea.

Nel provvedimento viene previsto che **il margine di tolleranza ammissibile sul peso in sede di controlli sia pari al 5% in eccesso tra quanto previamente notificato dal soggetto speditore e quanto effettivamente rilevato** dalle autorità competenti in sede di controllo.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/esportazione-di-rottami-di-metalli-ferrosi-extra-ue-margine-di-tolleranza-in-sede-di-controlli-delle-notifiche